



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

**AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI TIROCINIO
TVB SARDEGNA Lavoro**

Deliberazione di Giunta Regionale N. 36/57 del 12.09.2019

**P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione
ASSE I - Occupazione
Azione 8.5.1**

“Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita, di cui il 38% riservato ad azioni dirette alle donne”





Sommario

1. Oggetto e finalità dell'Avviso	3
2. Risorse finanziarie disponibili	3
3. Destinatari.....	4
4. Risultati attesi	4
5. Principi orizzontali	5
6. Disciplina del tirocinio.....	5
6.1 Durata.....	5
6.2 Rinuncia.....	5
6.3 Interruzione.....	5
6.4 Sospensione.....	6
6.5 Riposi.....	6
7. Indennità di partecipazione	6
8. Soggetti coinvolti per l'attivazione del tirocinio.....	7
8.1 Soggetto Promotore: compiti	7
8.2 Soggetti Ospitanti: definizione, requisiti e obblighi	8
8.3 Tirocinanti: requisiti e obblighi	11
9. Procedura e modalità di attivazione e gestione del tirocinio	13
9.1 Incontro Domanda/Offerta	13
9.2 Richiesta di attivazione del tirocinio e predisposizione del progetto di tirocinio (PFI)	13
9.3 Attivazione del PFI	14
9.4 Gestione e chiusura del tirocinio.....	15
10. Controlli amministrativi e in loco.....	15
11. Inadempimenti e Sanzioni.....	16
12. Informativa e tutela della privacy	17
13. Informazioni sul procedimento amministrativo.....	19
14. Pubblicità	200
15. Principali riferimenti normativi	21
Appendice 1 Classificazione delle forme giuridiche.....	254
Appendice 2.1 Numero di tirocini attivabili.....	26
Appendice 2.2 Premialità sul numero di tirocini attivabili	27



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

1. Oggetto e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso pubblico è finalizzato all'attivazione di tirocini extracurricolari di inserimento e/o reinserimento al lavoro da svolgersi in Sardegna, rivolti a cittadini che abbiano compiuto 35 anni, comunitari residenti in Sardegna o extracomunitari regolarmente soggiornanti.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una esperienza pratica in affiancamento ad un Tutor all'interno di un contesto lavorativo, finalizzato ad acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali, tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.

Per attivare un tirocinio è necessaria la collaborazione tra tre soggetti: il Soggetto Promotore (SP), il Soggetto Ospitante (SO) e il Tirocinante.

Ai sensi del presente Avviso, il Soggetto Promotore è l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (di seguito ASPAL), a cui è affidato il compito di promuovere, attivare, gestire e monitorare i tirocini.

Il rapporto tra Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore è disciplinato da apposita Convenzione.

Il tirocinio si realizza sulla base del Progetto Formativo Individuale (PFI), concordato tra SP, SO e Tirocinante. Il PFI definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché il dettaglio delle modalità di realizzazione del tirocinio.

Per quanto non previsto nel presente Avviso, i progetti di tirocinio sono regolamentati dalla L. R. 9/2016, dalle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 45/7 del 14.11.2019 e dal Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari di inserimento e reinserimento lavorativo, approvato con Det. Dir. n. 1838/ASPAL del 09.10.2018 (di seguito Regolamento ASPAL), in quanto compatibile con le linee guida di cui alla citata D.G.R., ai sensi dei quali l'ASPAL svolge funzioni di Soggetto Promotore.

Il Soggetto Ospitante e il Tirocinante possono presentare richiesta di attivare un progetto di tirocinio a valere sul presente Avviso tramite il portale Sardegna Lavoro www.sardegنالavoro.it (di seguito SIL), in data da definirsi con successivo atto.

2. Risorse finanziarie disponibili

Per l'attuazione dell'Avviso, la Regione Autonoma della Sardegna finanzia i progetti di tirocinio con una dotazione finanziaria pari a € 2.848.440 di cui € 1.448.440 a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'ASPAL già destinate per interventi di politica attiva del lavoro, e € 1.400.000 di cui alla D.G.R. del 18.12.2019, n. 51/15 "Rafforzamento dell'offerta integrata di politiche attive per il Lavoro finanziata dal POR FSE 2014/2020. Linee di indirizzo. L.R. 20/2019, art. 3 comma 5".

Qualora si riscontrasse, da parte dell'Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2014-2020, la disponibilità di ulteriori risorse, queste, se reperite in tempo utile per il finanziamento di progetti di tirocinio previsti dal presente Avviso, potranno essere destinate ad esso anche successivamente alla sua pubblicazione.

Le risorse saranno rendicontate a valere sul PO FSE Sardegna 2014/2020 - Asse 1 – Azione 8.5.1. – *“Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) – di cui il 38% riservato ad azioni dirette alle donne”*.



La richiesta di attivazione dei tirocini di cui al presente Avviso segue una procedura a sportello. Sarà pertanto possibile partecipare al presente Avviso senza limiti temporali prestabiliti e le risorse saranno assegnate ai progetti, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Almeno il 38% delle risorse sarà riservato ai tirocini in favore delle donne.

3. Destinatari

Il presente avviso è rivolto a soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione del progetto di tirocinio:

- avere 35 anni compiuti;
- essere cittadini comunitari residenti in Sardegna o cittadini extra UE regolarmente soggiornanti alla data della presentazione del progetto¹;
- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26) e dell'articolo 19 del D. Lgs. 150/2015 del 14/09/2015 e ss.mm.ii., alla luce della circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019
- non svolgere alcun tipo di attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo ;
- non essere titolare di altre misure di politica attiva cofinanziate o finanziate da altri fondi pubblici, ad eccezione dei casi contemplati dalla normativa;

Il destinatario può beneficiare di un solo tirocinio sul presente Avviso, salvo il caso di rinuncia prima dell'avvio (cfr. punto 2 del paragrafo 6). Inoltre, non è possibile attivare tirocini in favore di destinatari che abbiano svolto anche parzialmente un tirocinio cofinanziato dall'Avviso Tirocini 2017 e dall' Avviso pubblico per l'attivazione di progetti di tirocinio 2019 P.O.R. FSE 2014-2020.

Il Tirocinante deve possedere, pena la non ammissibilità del progetto di tirocinio, tutti i requisiti sopra richiamati alla data della presentazione del progetto e deve mantenerli per tutta la durata del tirocinio. Qualunque variazione o perdita dei requisiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata al Soggetto Promotore, il quale valuterà la possibile interruzione anticipata del tirocinio.

4. Risultati attesi

L'obiettivo che la Regione Sardegna intende perseguire attraverso il presente Avviso è aumentare l'occupabilità dei destinatari attraverso l'acquisizione di conoscenze e competenze tecniche, relazionali e trasversali, tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.

Obiettivo specifico	Indicatore di risultato	Indicatore di realizzazione (output)	n. destinatari previsti
8.5	Partecipanti che ottengono un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro	Partecipanti disoccupati con particolare riferimento	730

¹ Per "stranieri regolarmente soggiornanti" si intendono – ai sensi dell'art.5 del Testo Unico sull'Immigrazione - Titolo II Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286, G.U. 18/08/1998 (TUI) - "gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi".



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

	partecipazione all'intervento	alle donne	
--	-------------------------------	------------	--

5. Principi orizzontali

L'Avviso, nel rispetto dell'art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013, persegue il principio di promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione e si attua in coerenza alle priorità e agli orientamenti di carattere generale previsti nel PO FSE 2014-2020, rispettando i principi di pari opportunità e non discriminazione, al fine di favorire la coesione sociale e l'integrazione di tutti i soggetti svantaggiati e che necessitano di interventi di sostegno da parte delle Istituzioni, nonché di coloro che, per motivi differenti, vivono condizioni di emarginazione a causa di situazioni che ne hanno impedito la collocazione o ricollocazione nella società.

6. Disciplina del tirocinio

6.1 Durata

La durata del tirocinio è di 6 mesi. Non sono ammesse proroghe.

In particolare:

- inizia il 1° giorno di calendario del mese successivo a quello di approvazione e termina l'ultimo giorno del 6° mese, salvo eventuali sospensioni;
- il monte ore settimanale è di 30 ore;
- il monte ore giornaliero massimo è di 6 ore;
- non può essere svolto nelle giornate domenicali e nei giorni festivi.

6.2 Rinuncia

In caso di rinuncia prima dell'avvio del tirocinio, è riconosciuta all'aspirante Tirocinante la possibilità di ripartecipare al presente Avviso, fermo restando il possesso dei requisiti e la disponibilità finanziaria.

6.3 Interruzione

Il Soggetto Ospitante e/o il Tirocinante possono presentare al Soggetto Promotore istanza motivata di interruzione anticipata. Sarà cura del Tutor del Soggetto Promotore procedere all'interruzione del tirocinio.

L'interruzione decorre dalla data registrata dall'ASPAL nel sistema informativo lavoro - SIL (www.sardegnaalavoro.it), nella sezione dedicata ai tirocini. Pertanto il Soggetto Ospitante è tenuto ad effettuare la cessazione anticipata del tirocinio inviando la Comunicazione Obbligatoria (C.O.), riportando la stessa data di interruzione registrata dall'ASPAL.

È vietata l'interruzione del tirocinio nei casi di sospensione indicati nel successivo paragrafo 6.4 e durante l'assenza giustificata del Tirocinante.

Il tirocinio può essere altresì interrotto d'ufficio dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze o irregolarità da parte di uno dei soggetti coinvolti, come nei casi sottoelencati a mero fine esemplificativo:



- Perdita requisiti soggettivi o oggettivi del SO
- Perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi del tirocinante
- Mancata corresponsione indennità del SO (se prevista)
- Mancato rispetto del PFI e/o convenzione

6.4 Sospensione

Il Tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio nei casi di maternità, infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali i periodi che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. La richiesta di sospensione dovrà essere motivata e formulata a firma congiunta del tirocinante e del soggetto ospitante.

Il tirocinio può inoltre essere sospeso, una sola volta, in caso di periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Tale periodo deve essere previsto nella predisposizione del PFI e non può essere modificato successivamente.

Entrambe le fattispecie di sospensione sopracitate determineranno una sospensione effettiva pari a tutta la durata del mese interessato dalla sospensione stessa, salvo nell'ipotesi che il tirocinante, al momento della sospensione, abbia già svolto il 70% delle ore valide (vedi paragrafo 7).

Il periodo di sospensione non concorre al computo delle indennità mensili e della durata complessiva del tirocinio, che dovrà essere di 6 mesi effettivi (non considerando il periodo di sospensione).

6.5 Riposi

Il tirocinante ha diritto ad almeno un giorno di riposo settimanale coincidente con la domenica. Nel caso in cui il progetto di tirocinio si articoli su 5 giorni, il tirocinante usufruirà di un secondo giorno di riposo settimanale. Il tirocinante ha inoltre diritto a 2 giornate di riposo compensativo al mese volte a garantire il recupero delle energie psico-fisiche², da concordare con il proprio Tutor interno. I riposi compensativi possono essere goduti entro il periodo di svolgimento del tirocinio stesso, anche cumulativamente e solo se effettivamente maturati .

7. Indennità di partecipazione

Il tirocinio, non essendo un rapporto di lavoro, non prevede alcuna forma di retribuzione, ma soltanto un'indennità di partecipazione.

Ad ogni Tirocinante è riconosciuta un'indennità mensile lorda di € 600,00 per i 6 mesi di tirocinio, pari a complessivi € 3.600,00, da rendicontare sul PO Sardegna FSE 2014-2020 – Asse 1 Occupazione, Azione 8.5.1. L'indennità è riconosciuta interamente anche in presenza di ammortizzatori sociali.

L'indennità sarà erogata direttamente dall'ASPAL, posticipatamente rispetto al mese di riferimento ed a seguito del perfezionamento da parte del SO e del Tirocinante di tutti gli adempimenti previsti, come meglio specificati nel successivo paragrafo 8. Al Soggetto Ospitante è data facoltà di integrare l'indennità di tirocinio, dandone precisa indicazione nel progetto formativo individuale.

L'indennità mensile è erogata esclusivamente a fronte del raggiungimento di almeno il 70% delle ore di presenza, comprensive delle ore di assenza giustificata, per il mese di riferimento.

² La prima giornata di riposo compensativo si matura al 1° giorno del mese e la seconda al 16° giorno del mese.



L'indennità mensile **non è dovuta** nel caso in cui il Tirocinante svolga l'attività di tirocinio per un numero di ore inferiore al 70% nel mese di riferimento.

Nell'ipotesi di sospensione (cfr. punto 4 del paragrafo 6), l'indennità di tirocinio è anch'essa sospesa qualora nei mesi di riferimento della sospensione non si sia raggiunto il 70% delle ore valide.

Nei casi di sospensione, l'indennità sarà dovuta solo qualora il tirocinante abbia raggiunto il 70% delle ore nel mese di riferimento.

In caso di interruzione anticipata del tirocinio, l'indennità relativa al mese di riferimento della sospensione è riconosciuta solo se il Tirocinante ha raggiunto almeno il 70% delle ore di presenza.

Le assenze giustificate disciplinate dal Regolamento ASPAL per i casi di malattia, infortunio, riposo settimanale, riposo compensativo e festività riconosciute, concorrono al calcolo delle ore mensili per il riconoscimento dell'indennità. Le assenze non riconducibili a tali tipologie e non rientranti nei casi di sospensione (cfr. punto 4 del paragrafo 6), sono considerate assenze ingiustificate.

L'erogazione dell'indennità avviene mediante bonifico bancario/postale, a seguito della chiusura mensile del Libretto delle presenze effettuata dal Soggetto Ospitante sul SIL.

Il Tirocinante, in fase di predisposizione del progetto, dovrà indicare l'IBAN³, collegato al conto corrente bancario/postale intestato/cointestato al Tirocinante, attraverso il quale riceverà l'accreditamento delle indennità mensili. L'ASPAL declina ogni responsabilità in caso di sottrazione delle somme corrisposte, da parte di eventuali cointestatari del conto corrente.

La chiusura mensile delle presenze sul SIL da parte del Soggetto Ospitante rappresenta il presupposto per il riconoscimento mensile dell'indennità.

Il Soggetto Ospitante è tenuto a rispettare la chiusura del Libretto mensile entro il settimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento, al fine di garantire la puntuale erogazione dell'indennità da parte dell'ASPAL.

Dal punto di vista fiscale, l'indennità corrisposta al Tirocinante è considerata quale reddito assimilato ai redditi da lavoro dipendente (cfr. art. 50, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26) e dell'articolo 19 del D. Lgs. 150/2015 del 14/09/2015 e ss.mm.ii., alla luce della circolare ANPAL n.1 del 23 luglio 2019.

8. Soggetti coinvolti per l'attivazione del tirocinio

Ai fini dell'attivazione del tirocinio intervengono i tre soggetti di seguito riportati:

- il Soggetto Promotore, rappresentato dall'ASPAL;
- il Soggetto Ospitante, costituito in una delle forme giuridiche disciplinate dal diritto privato e riportate nell'Appendice 1 del presente Avviso;
- il Tirocinante, destinatario della politica attiva.

8.1 Soggetto Promotore: compiti

³ L'IBAN può essere anche collegato ad una carta prepagata, purché l'IBAN sia valido ai fini del riconoscimento dell'accredito per il bonifico.



L'ASPAL ha il compito di:

- fornire le informazioni necessarie alla corretta predisposizione del progetto di tirocinio (PFI);
- individuare un Tutor presso il Centro per l'Impiego (CPI) di riferimento del Tirocinante;
- procedere all'attivazione, al tutoraggio e al monitoraggio dei tirocini;
- assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell'art. 115, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013;
- sottoscrivere il Progetto Formativo Individuale (PFI) di tirocinio;
- sottoscrivere la Convenzione con il Soggetto Ospitante;
- garantire la copertura assicurativa dei Tirocinanti con polizza RC verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal Tirocinante al di fuori della sede del tirocinio se previste e specificate nel PFI;
- erogare mensilmente al Tirocinante l'indennità sulla base delle regole previste nel presente Avviso (cfr. paragrafo 7);
- rilasciare, sulla base della valutazione del SO, l'attestazione finale di tirocinio a coloro che ne abbiano maturato il diritto⁴, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- provvedere attraverso il Tutor alla stesura del Dossier Individuale del Tirocinante sulla base degli elementi forniti dal Tirocinante e dal Soggetto Ospitante;
- segnalare ai competenti Servizi Ispettivi i casi di sospetta violazione della normativa e dei contenuti del PFI.

8.2 Soggetti Ospitanti: definizione, requisiti e obblighi

Ai sensi del presente Avviso, possono essere considerati Soggetti Ospitanti, solo i soggetti classificati dall'ISTAT come "Forme giuridiche disciplinate dal diritto privato", elencate nell'Appendice 1 del presente Avviso.

Il tirocinio deve svolgersi in Sardegna, obbligatoriamente presso una sede operativa del Soggetto Ospitante che potrebbe coincidere con la sede legale. Eventuali spostamenti di sede, qualora funzionali al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, devono essere indicati nella sezione "Modalità di svolgimento" del PFI, ai fini della copertura assicurativa.

Il Soggetto Ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al T.U. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii., con le norme che disciplinano l'esercizio della libera professione (solo per i liberi professionisti).

Il Soggetto Ospitante non deve avere in atto procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Il Soggetto Ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non può ospitare Tirocinanti il Soggetto Ospitante che preveda nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi

⁴ A tal fine, il Soggetto Ospitante e il Tirocinante devono aver concluso obbligatoriamente gli adempimenti finali a loro carico (cfr. punti 2 e 3 del paragrafo 8).



precedenti alla data della presentazione del progetto di tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché il licenziamento per:

- superamento del periodo di comporta;
- mancato superamento del periodo di prova,
- fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Inoltre il Soggetto Ospitante, alla data della presentazione del progetto di tirocinio, non deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- fallimento;
- concordato preventivo o fallimentare;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza;
- amministrazione straordinaria speciale.

Il Soggetto Ospitante può ospitare i tirocinanti secondo i limiti numerici indicati nelle vigenti disposizioni di cui alla D.G.R. n. 45/7 del 14.11.2019 come indicato nell'Appendice 2.1 allegato al presente Avviso.

Inoltre, non devono sussistere rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado tra il Tirocinante e il titolare, il legale rappresentante e i soci. Tale incompatibilità non opera per i soci di cooperative che abbiano un numero di soci uguale o superiore a 50, o per i soci che detengano un capitale sociale uguale o inferiore al 2% o per i soci accomandanti.

Il Soggetto Ospitante deve possedere, pena la non ammissibilità del progetto di tirocinio, tutti i requisiti sopra richiamati alla data della presentazione del progetto e deve mantenerli per tutta la durata del tirocinio.

In sede di ammissione delle istanze, ASPAL verificherà la regolarità contributiva ed assicurativa del Soggetto Ospitante.

Qualunque variazione o perdita dei requisiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata al Soggetto Promotore tramite PEC, il quale, valuterà la possibile interruzione anticipata del tirocinio. Al riguardo l'ASPAL procederà, attraverso controlli a campione, a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal SO in sede di domanda e nel caso di assenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti sopra richiamati procederà all'avvio del procedimento di revoca e alla conseguente richiesta di rimborso delle somme erogate nonché alla segnalazione alle autorità competenti.

I Soggetti Ospitanti, inoltre, sono tenuti a:

- sottoscrivere l'apposita Convenzione con l'ASPAL, a cui deve essere apposta, a carico del Soggetto Ospitante, una marca da bollo da € 16,00 nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso (cfr. punto 3 del paragrafo 9);
- redigere e sottoscrivere il Progetto Formativo Individuale (PFI) di tirocinio;
- assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell'art. 115, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013;



- effettuare le Comunicazioni Obbligatorie (C.O.) sia all'attivazione del tirocinio sia in caso di cessazione anticipata;
- garantire al Tirocinante la copertura per gli infortuni presso l'INAIL attivando apposita posizione assicurativa a proprio carico, dandone comunicazione all'ASPAL nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso (cfr. punto 2 del paragrafo 9);
- compilare regolarmente, anche per il tramite del Tutor interno indicato nel progetto, le presenze giornaliere nel "Libretto delle presenze del tirocinio", indicando l'orario di ingresso e uscita;
- chiudere mensilmente sul SIL il Libretto delle presenze del Tirocinante entro il settimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento, in modo da consentire l'erogazione puntuale dell'indennità al Tirocinante;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier Individuale del Tirocinante, rilasciando una Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite;
- tenere costantemente aggiornati i dati anagrafici nell'area personale del SIL, attenendosi all'obbligo di non cedere per nessun motivo a terzi le credenziali personali;
- rispettare integralmente le Linee Guida approvate con D.G.R. n. 45/7 del 14.11.2019 e il Regolamento ASPAL, approvato con Determinazione Direttoriale n. 1838/ASPAL del 09/10/2018 in quanto compatibile con le linee guida di cui alla citata D.G.R.;
- utilizzare la procedura informatizzata predisposta dall'ASPAL sul SIL per l'attivazione, la gestione e la chiusura del tirocinio;
- designare un Tutor interno all'azienda, individuato tra i propri lavoratori⁵, in possesso di documentate competenze professionali coerenti con il PFI. Il Tutor deve garantire la sua presenza in azienda per affiancare il tirocinante durante tutto lo svolgimento del percorso di tirocinio. In assenza di lavoratori in possesso dei requisiti soprarichiamati, il titolare/legale rappresentante dell'azienda svolge personalmente il tutoraggio del tirocinio nei confronti del tirocinante purché in possesso di un profilo professionale e/o competenze conformi per le attività previste nel PFI;
- mettere a disposizione del Tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate, compresi i dispositivi di protezione individuale eventualmente prescritti;
- garantire la realizzazione del percorso di tirocinio secondo i contenuti e le modalità indicate nel PFI;
- assicurare al Tirocinante le tutele previste dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), ovvero, garantire nella fase di avvio e durante lo svolgimento del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e garantire al Tirocinante, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- non sostituire, con i Tirocinanti, i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, né utilizzarli per sostituire il proprio personale nei periodi di maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;

⁵ È considerato lavoratore qualsiasi soggetto che, in virtù della propria funzione o carica presso il SO, opera all'interno dello stesso e garantisce continuamente la sua funzione di affiancamento al Tirocinante.



- non far svolgere ai Tirocinanti attività in autonomia, né di responsabilità, né tali che possano arrecare danno a sé stesso o ad altri. Pertanto al Tirocinante non possono essere imputate responsabilità proprie del Soggetto Ospitante e dei suoi operatori o dipendenti, né allo stesso tempo può essere affidata la gestione di reparti, unità aziendali o coordinamento di aree di attività, personale o servizi;
- comunicare tempestivamente al Soggetto Promotore l'eventuale volontà di interrompere il tirocinio. La richiesta motivata d'interruzione, per essere valida, deve essere comunicata per iscritto al Soggetto Promotore, per il tramite del Tutor del CPI. Il Soggetto Promotore provvederà all'interruzione del tirocinio sul SIL;
- segnalare agli Organismi e alle Autorità competenti gli incidenti e/o infortuni eventualmente accaduti durante lo svolgimento del tirocinio nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Entro 15 giorni solari dalla data di conclusione o interruzione del tirocinio, il Soggetto Ospitante deve portare a termine gli adempimenti finali obbligatori a suo carico, di seguito specificati:

- chiudere il Libretto delle presenze online;
- compilare la Relazione Finale del SO;
- generare nel SIL la Certificazione di chiusura Libretto, ricaricandola dopo aver apposto la propria firma digitale sul documento unitamente a quella del Tirocinante;
- firmare l'Attestazione finale di tirocinio.

8.3 Tirocinanti: requisiti e obblighi

I progetti di tirocinio di cui al presente avviso, sono rivolti a cittadini comunitari o extra UE regolarmente soggiornanti che siano in possesso dei requisiti elencati al paragrafo 3.

Per accedere al percorso di tirocinio, i destinatari devono recarsi presso il proprio CPI di riferimento, al fine di:

- procedere all'identificazione personale per mezzo del proprio documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria;
- rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro;

I Tirocinanti, inoltre, devono essere in regola con i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 45/7 del 14.11.2019, in particolare:

- non devono aver svolto un tirocinio extracurricolare con lo stesso Soggetto Ospitante;
- non devono aver già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) per le stesse mansioni previste nel progetto di tirocinio, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e il tirocinio sia finalizzato ad un adeguamento delle competenze;
- non devono aver svolto un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo.
- non devono sussistere rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado tra il Tirocinante e il titolare, il legale rappresentante e i soci. Tale incompatibilità non opera per i



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

soci di cooperative che abbiano un numero di soci uguale o superiore a 50 o per i soci che detengano un capitale sociale uguale o inferiore al 2% o per i soci accomandanti.

- non possono essere professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche, ovvero riservate alla professione⁶.

Il Tirocinante deve possedere, pena la non ammissibilità del progetto di tirocinio, tutti i requisiti sopra richiamati alla data della presentazione del progetto e deve mantenerli per tutta la durata del tirocinio. Qualunque variazione o perdita dei requisiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata al Soggetto Promotore, il quale valuterà la possibile interruzione anticipata del tirocinio. Al riguardo l'ASPAL procederà, attraverso controlli a campione, a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal Tirocinante in sede di domanda e nel caso di assenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti sopra richiamati procederà all'avvio del procedimento di revoca e alla conseguente richiesta di rimborso delle somme nonché alla segnalazione alle autorità competenti.

I Tirocinanti si impegnano altresì a partecipare al tirocinio secondo quanto disposto dalle normative vigenti che regolano tale esperienza di apprendimento, come stabilito dalla citata D.G.R. 45/7 del 14.11.2019 e dal Regolamento dell'ASPAL approvato con Det. Dir. 1838/ASPAL del 09.10.2018 per l'attivazione dei tirocini.

In particolare, i Tirocinanti si obbligano a:

- sottoscrivere il progetto di tirocinio (PFI);
- indicare, in sede di predisposizione del progetto, il codice IBAN che sarà utilizzato per l'erogazione dell'indennità;
- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le regole relative all'orario di svolgimento del tirocinio di cui al progetto approvato;
- seguire le indicazioni del Tutor interno indicato dal Soggetto Ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rivolgersi al Tutor indicato dal Soggetto Promotore per chiarimenti sulle regole del tirocinio;
- rispettare gli obblighi di riservatezza, sia durante sia dopo lo svolgimento del tirocinio, circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui il Tirocinante venga a conoscenza;
- compilare il Questionario in itinere del tirocinio, presente nella propria area personale nel SIL;
- consegnare al Soggetto Ospitante i documenti relativi a eventuali assenze giustificate;
- assicurare la propria collaborazione al Tutor designato dal Soggetto Promotore, anche una volta terminato il tirocinio, per le attività di tutoraggio, orientamento e monitoraggio;
- avvisare tempestivamente il Soggetto Ospitante e il Tutor del Soggetto Promotore di qualsiasi infortunio, incidente o sinistro che si verifichi durante lo svolgimento del tirocinio;
- comunicare tempestivamente al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante l'eventuale volontà di interrompere il tirocinio. La richiesta motivata d'interruzione, per essere valida,

⁶ Per professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione si intendono le abilitazioni e le qualifiche che prevedono il superamento di un esame di abilitazione e/o l'iscrizione ad un ordine professionale e/o l'appartenenza all'elenco delle professioni regolamentate del Dipartimento delle Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri (<http://www.politicheeuropee.it/attivita/19683/professionieri-regolamentate>).



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

deve essere comunicata per iscritto al Soggetto Promotore, per il tramite del tutor del CPI. Il Soggetto Promotore provvederà alla convalida dell'interruzione del tirocinio;

- tenere costantemente aggiornati i dati anagrafici sull'area personale del SIL, attenendosi all'obbligo di non cedere per nessun motivo a terzi le credenziali personali.

Entro 15 giorni solari dalla data di conclusione o interruzione del tirocinio, il Tirocinante deve portare a termine gli adempimenti finali obbligatori a suo carico, di seguito specificati:

- compilare la Relazione Finale del Tirocinante;
- firmare digitalmente la Certificazione di chiusura Libretto unitamente al Soggetto Ospitante.

9. Procedura e modalità di attivazione e gestione del tirocinio

Ai sensi del presente Avviso, l'intera gestione della pratica di tirocinio è informatizzata ed è effettuata esclusivamente attraverso il portale SIL (www.sardegnaalavoro.it).

Tutte le firme richieste ai soggetti coinvolti nell'attivazione del tirocinio (Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante) **sono da intendersi esclusivamente digitali**. Pertanto, ai fini della partecipazione al presente Avviso, si rende necessaria o l'attivazione del Certificato di firma digitale associato alla Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) o di altro dispositivo di firma digitale fornito dai prestatori di servizi fiduciari approvati da AGID – Agenzia per l'Italia Digitale. Per maggiori dettagli: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizifiduciari-attivi-in-italia>

È possibile attivare la TS-CNS in tutti gli sportelli presenti sul territorio il cui elenco è consultabile su <https://tscns.regione.sardegna.it/index.php/it/sportelli-di-attivazione>

Per tutta la durata del tirocinio, i Soggetti Ospitanti devono assicurare un valido indirizzo di posta elettronica certificata PEC, mentre i Tirocinanti devono assicurare un valido indirizzo di posta elettronica personale. Entrambi i soggetti si impegnano a comunicare tempestivamente all'ASPAL eventuali variazioni sopraggiunte.

Tutti i soggetti dovranno tenere costantemente aggiornati i dati anagrafici sulla loro area personale e attenersi all'obbligo di non cedere per nessun motivo a terzi le credenziali personali.

L'utilizzo improprio delle credenziali altrui o la cessione a terzi delle proprie credenziali, oltre ad essere una violazione di legge in sede civile e penale, comporta l'invalidità degli atti conseguenti.

9.1 Incontro Domanda/Offerta

Ai fini dell'attivazione di un tirocinio, il Soggetto Ospitante e l'aspirante Tirocinante dovranno attivarsi autonomamente e potranno utilizzare gli strumenti informativi messi a disposizione dal portale SIL. Entrambi potranno rivolgersi al CPI di riferimento per acquisire ogni utile informazione in merito alla procedura.

9.2 Richiesta di attivazione del tirocinio e predisposizione del Progetto di tirocinio (PFI)

Effettuata la corretta registrazione sul SIL da parte di entrambi i soggetti, per richiedere l'attivazione del tirocinio, il Soggetto Ospitante dovrà innanzitutto procedere all'“abbinamento” con il Tirocinante, inserendo il suo codice fiscale nell'apposita sezione del portale.

Dopo la fase di abbinamento, ai fini della presentazione del progetto di tirocinio, il Soggetto Ospitante e il Tirocinante dovranno autodichiarare il possesso dei requisiti richiesti, sottoscrivendo l'apposita modulistica con firma digitale.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Il Soggetto Ospitante carica a sistema il progetto di tirocinio corredato dalle autodichiarazioni, tutti firmati digitalmente. La data di caricamento coincide con la presentazione del progetto al Soggetto Promotore e con la prenotazione delle risorse finanziarie dedicate al tirocinio.

L'ASPAL, dopo aver esaminato i progetti, pubblicherà gli elenchi dei progetti ammissibili e non ammissibili con apposita determinazione sul sito web all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro>, nella Sezione "Albo determine" e "Avvisi pubblici".

Oltre alla mancanza dei requisiti precedentemente indicati a pena di esclusione del progetto di tirocinio, comportano la non ammissione i progetti compilati non correttamente o con elementi insufficienti, discordanti o contraddittori, o non conformi alla regolamentazione sui tirocini e alle disposizioni del presente Avviso. Per i progetti non ammessi, è fatta salva la possibilità di riproposizione dell'istanza, purché sussistano risorse finanziarie disponibili.

L'ammissione del progetto indica che si è conclusa positivamente la prima fase dell'iter istruttorio, che dovrà essere necessariamente perfezionato entro 5 giorni solari dalla comunicazione di ammissione secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 9.3.

L'esito dell'istruttoria di ammissione dei progetti verrà comunicato al SO via PEC e via e-mail al Tirocinante. In caso di esito positivo, l'ASPAL darà indicazione della data di avvio del tirocinio e degli adempimenti necessari ai fini dell'approvazione.

9.3 Attivazione gestione e chiusura del PFI

Ai fini dell'approvazione del progetto di tirocinio, entro il termine perentorio di 5 giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito di ammissione il Soggetto Ospitante dovrà firmare digitalmente e caricare a sistema la Convenzione in marca da bollo da € 16,00 secondo le procedure rese disponibili sul SIL, pena l'archiviazione del progetto e lo svincolo delle risorse precedentemente prenotate.

Il Soggetto Promotore, a seguito di verifica degli adempimenti di cui sopra, procede a firmare il PFI e la Convenzione.

L'ASPAL, pubblicherà gli elenchi dei progetti approvati e non approvati con propria determinazione sul sito web all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro>, nella Sezione "Avvisi pubblici".

Il progetto approvato e la Convenzione saranno disponibili sul SIL, nell'area personale del Soggetto Ospitante e del Tirocinante.

A seguito dell'approvazione, il Soggetto Ospitante deve effettuare la Comunicazione Obbligatoria di avvio del tirocinio, rispettando la data di inizio e fine comunicata in sede di ammissione del progetto dal Soggetto Promotore, entro e non oltre entro le ore 24.00 del giorno precedente all'avvio del tirocinio stesso, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Una volta avviato il tirocinio, al progetto potranno essere apportate soltanto le modifiche consentite dalla procedura informatizzata del portale www.sardegna.lavoro.it, seguendo le modalità previste dai manuali operativi.

A conclusione del primo mese di tirocinio, entro i termini prescritti per la chiusura del libretto delle presenze, e a pena d'interruzione d'ufficio da parte del Soggetto Promotore, il Soggetto Ospitante deve caricare a sistema il certificato di assicurazione/variazione rilasciato dall'INAIL (il documento completo di tutte le sue pagine).

Il Soggetto Ospitante e il Tirocinante, per le fasi di gestione e chiusura del tirocinio sono tenuti,



entro 15 giorni solari dalla data di conclusione o interruzione del tirocinio, a compiere gli adempimenti finali indicati rispettivamente nei punti 2 e 3 del paragrafo 8 del presente Avviso.

Il Soggetto Promotore procede alla verifica della presenza, correttezza e regolarità della documentazione relativa agli adempimenti finali.

Il Soggetto Promotore rilascia l'Attestazione finale di tirocinio a coloro che ne abbiano maturato il diritto, ovvero ai Tirocinanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore totali previste dal PFI, sulla base delle ore di presenza effettive. L'Attestazione sarà resa direttamente disponibile sul SIL. Tale Attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte dal Tirocinante, con riferimento alle Aree di Attività (AdA) contenute nell'ambito del PFI e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Sia il Dossier Individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

Tutte le comunicazioni concernenti l'attivazione e la gestione del tirocinio avvengono in via informatica per tutti i soggetti attraverso il portale, la posta elettronica, la PEC indicata tra i dati personali registrati sul portale stesso, che comporta elezione di domicilio informatico.

Per ogni ulteriore aspetto operativo si rimanda a quanto descritto nel Regolamento dell'ASPAL, approvato con Determinazione Direttoriale n.1838/ASPAL del 09/10/2018 per l'attivazione dei progetti di tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo, nei Manuali operativi presenti sul Portale www.sardegna.lavoro.it – sezione Tirocini, nelle aree personali del Soggetto Ospitante e del Tirocinante.

10. Controlli amministrativi e in loco

Conformemente alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento ed alle procedure stabilite nel Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) della Regione Sardegna e con riferimento a quelle fissate per il PO Sardegna FSE 2014/2020, sono previsti i seguenti controlli:

- verifiche documentali, volte ad accertare la regolarità della realizzazione del percorso di tirocinio conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento, nonché ad assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento;
- controlli in loco a campione, anche senza preavviso, mirati a verificare l'effettivo e regolare svolgimento dei percorsi di tirocinio e la corretta tenuta documentale, sia in forma diretta tramite i Servizi dell'ASPAL, sia da parte delle strutture regionali competenti, sia mediante specifico incarico a soggetti convenzionati;
- accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal Soggetto Ospitante e dal Tirocinante ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e secondo le modalità previste dall'art. 71 del medesimo testo normativo.
- eventuali verifiche di regolarità amministrativa in itinere, mirate alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività previste dal PFI
-

I Soggetti Ospitanti sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse. L'ASPAL si riserva altresì la facoltà di chiedere ai Soggetti Ospitanti e ai Tirocinanti ogni chiarimento e integrazione necessario e gli stessi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dal Soggetto Promotore.



Qualora a seguito dei controlli effettuati si rilevino difformità o irregolarità, l'ASPAL si riserva altresì la facoltà di chiedere ai Soggetti Ospitanti e ai Tirocinanti per iscritto via PEC ogni chiarimento e integrazione necessaria e gli stessi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dal Soggetto Promotore.

Nei casi di mancato riscontro, o in caso di riscontro negativo, l'ASPAL potrà procedere, valutando i singoli casi, alle seguenti azioni:

- interruzione d'ufficio del tirocinio;
- avvio del procedimento di revoca del provvedimento di approvazione del tirocinio;
- richiesta di rimborso delle somme erogate a titolo di indennità;
- conseguente segnalazione alle Autorità competenti;
- inibizione di eventuali successive richieste di attivazione di tirocini.

11. Inadempimenti e Sanzioni

La Regione Autonoma della Sardegna promuove il corretto utilizzo dei tirocini al fine di prevenire le forme di abuso.

A tal fine, la Regione ha stipulato un apposito protocollo di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ferme restando le competenze degli organi preposti alla tutela in materia di rapporti di lavoro e di sicurezza sul lavoro e quelle statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e alle sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, nonché ad ogni altra sanzione prevista dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente, la Regione Autonoma della Sardegna, con D.G.R. 45/7 del 14.11.2019 stabilisce quanto segue per le ipotesi di accertato inadempimento correlato all'esecuzione di un tirocinio.

Per le **violazione non sanabili**, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al Soggetto Ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del Soggetto Ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla Convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà disposta l'intimazione alla immediata cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi del Soggetto Ospitante dall'attivazione di nuovi tirocini.

Per le **violazioni sanabili**⁷ sarà formulato un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà disposta l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi del Soggetto Ospitante dall'attivazione di nuovi tirocini.

Qualunque violazione, benché sanabile, accertata successivamente alla conclusione del tirocinio, darà comunque luogo all'interdizione per 12 mesi, rivolta al Soggetto Ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

⁷ Si riferisce ai casi di inadempienza dei compiti richiesti ai Soggetti Ospitanti e ai rispettivi Tutor o di violazioni della Convenzione o del piano formativo, limitatamente alle situazioni in cui la cui durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti (70% del totale delle ore previste).



In tutti i casi di seconda violazione, sia sanabile, sia insanabile, compiuta nell'arco dei 24 mesi successivi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione compiuta nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

Il Soggetto Ospitante al quale sia stata comminata l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini è sempre tenuto al rimborso all'ASPAL delle somme erogate al tirocinante a titolo di indennità.

In caso di mancato rispetto delle norme in materia di tirocini con conseguente accertamento da parte dei Servizi Ispettivi, si applicano le disposizioni sopraindicate per le violazioni sanabili e non sanabili.

Al Soggetto Ospitante che, alla chiusura del Libretto delle presenze, non abbia adempiuto all'obbligo di corresponsione anche di una sola quota di compartecipazione dell'indennità mensile dovuta di tirocinio, è comminata una **sanzione amministrativa** il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 6.000,00, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, comma 35 della L. n. 92/2012 e ss.mm.ii, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Sarà inoltre applicata l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini.

Il tirocinante e il Soggetto Ospitante sono tenuti al rispetto degli adempimenti finali previsti dal presente Avviso, pena l'inibizione dall'attivazione di nuovi tirocini fino alla loro regolarizzazione.

La violazione del presente Avviso o della normativa di riferimento da parte del Soggetto Ospitante o del Tirocinante possono comportare per l'ASPAL il mancato riconoscimento della spesa sostenuta da parte della Commissione Europea. Pertanto, in tali fattispecie, l'ASPAL richiederà il rimborso delle somme erogate.

12. Informativa e tutela della privacy

L'ASPAL, con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dottor Massimo Temussi (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

Il Titolare tratta i seguenti dati personali e/o identificativi: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di domicilio e residenza, comune e indirizzo del Soggetto Ospitante, tipologia e numero del documento identificativo, titolo di soggiorno e numero, telefono, e-mail, ragione o denominazione sociale, riferimenti bancari e di pagamento, in seguito "dati personali" o anche "dati", ai fini dell'attivazione di percorsi di tirocinio ai sensi del presente Avviso.

I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 lett. b) c) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: erogazione delle misure ed espletamento delle funzioni così come previsti dall'art. 12 della legge istitutiva dell'ASPAL n. 9 del 17 maggio 2016, gestione e individuazione dei Soggetti Promotori e dei Tirocinanti, gestione e monitoraggio dell'intervento e di tutte le attività elencate nell'art. 7 del presente avviso funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti nello stesso.

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: da parte di ASPAL e della società Accenture Spa che gestisce il sistema informativo SIL, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica; da parte di ASPAL, della società Accenture Spa che gestisce il sistema informato SIL, dall'Autorità di Gestione del POR FSE 2014- 2020 Regione Sardegna, la



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo e saranno archiviati presso i 28 CPI della Sardegna e presso la sede centrale dell'ASPAL. I dati sottoposti a trattamento sia elettronico che automatizzato saranno archiviati presso il data center di Tiscali Italia Spa presso la sede Sa Illetta 1 09123 Cagliari e gestiti dalla Regione Autonoma della Sardegna.

I dati sono archiviati all'interno della U.E.

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità precedentemente descritte a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno autorizzati, o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.

Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell' art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II, quali Autorità di Gestione dei fondi, Uffici preposti ai controlli di I livello, ad attività di Audit, alle attività di gestione contabile e di bilancio, alle attività di trasparenza ecc. nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento per l'espletamento delle finalità suddette.

I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea.

Il conferimento dei dati personali per le finalità precedentemente descritte è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione di assenso al trattamento. Tutte le dichiarazioni da rendere sono contenute nell'Apposito modulo online per la presentazione della domanda e sono indispensabili per consentire la valutazione delle attività, nonché le attività di gestione, monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente:

– di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

– di ottenere l'indicazione: a) delle finalità e modalità del trattamento; b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

– di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

– di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all'URP dell'ASPAL c/o via Is Mirrionis, 195 09122 Cagliari oppure una PEC all'indirizzo: agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è l'ASPAL con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dottor Massimo Temussi

Il Responsabile per la Protezione dei dati dell'ASPAL è nominato con Determina del Direttore Generale n. 394 del 12.02.2019 presso il Centro Studi Enti Locali S.r.l. il cui riferimento è responsabileprotezionedati@aspalsardegna.it.

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito nella sede del delegato del Titolare del trattamento presso ASPAL.

13. Informazioni sul procedimento amministrativo

La struttura organizzativa incaricata della realizzazione dell'intervento è l'ASPAL.

Ai fini del presente Avviso, si distinguono le seguenti fasi del procedimento ed i rispettivi responsabili:

- programmazione, gestione, controllo e adozione del provvedimento di approvazione del tirocinio: il Direttore del Servizio "Progetti su base regionale e comunitaria" in carica;
- istruttoria e adozione del provvedimento di ammissione dei progetti: il Direttore del Servizio "Coordinamento dei servizi territoriali e governance" in carica;
- liquidazione, rendicontazione e attestazione della spesa: il Direttore del Servizio "Bilancio e rendicontazione" in carica;
- controlli sulle dichiarazioni sostitutive: il Direttore del Servizio "Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli" in carica.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

I nominativi dei Direttori di Servizio in carica sono consultabili nell'Organigramma ASPAL disponibile al link <http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro/organigramma/>

Tutte le determinazioni adottate dall'ASPAL, nell'ambito del procedimento relativo al presente Avviso, potranno essere oggetto di impugnazione mediante:

1. ricorso gerarchico (L.R. 31/1998 art. 21 comma 7): contro le determinazioni adottate dai dirigenti è dato ricorso al direttore generale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto; le determinazioni adottate dal direttore generale sono invece definitive e non sono suscettibili di ricorso gerarchico;
2. ricorso giurisdizionale amministrativo (G.A.): avverso tutti i provvedimenti dirigenziali e del direttore generale è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto;
3. ricorso straordinario: avverso i provvedimenti dirigenziali è ammesso, in alternativa a quello G.A., ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto;

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del presente procedimento sulla base delle disposizioni di seguito riportate:

- a) richiedere documenti e dati che abbiano forma di documento amministrativo, detenuti dall'ASPAL, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta deve essere regolarmente motivata. (L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Capo V – Accesso documentale o procedimentale);
- b) richiedere documenti, informazioni e dati che l'ASPAL ha l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono disponibili nel sito istituzionale (art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.– Accesso civico semplice);
- c) richiedere dati e documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ASPAL e le modalità per la loro realizzazione, per finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. – Accesso civico generalizzato).

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'URP dell'ASPAL, all'indirizzo agenzia.lavoro.urp@regione.sardegna.it Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell'Avviso potranno essere presentate anche mediante e-mail, all'indirizzo di posta elettronica del CPI competente per territorio.

14. Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato sul portale Sardegna Lavoro www.sardegna.lavoro.it

e sul sito istituzionale dell'ASPAL www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro, nella Sezione "Avvisi pubblici".

Le principali informazioni saranno messe a disposizione degli utenti attraverso il portale Sardegna Lavoro (SIL) e presso i CPI.



Verrà data ampia diffusione del presente Avviso sia attraverso gli organi di stampa sia attraverso interventi sul territorio anche per il tramite dei Centri per l'Impiego.

Ogni eventuale modifica all'Avviso sarà pubblicizzata nelle medesime forme previste al primo capoverso del presente paragrafo.

15. Principali riferimenti normativi

- Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abrogante il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 03/03/2014, che integra il Regolamento (UE) 1303/2013.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.



- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n. 966/2012.
- Raccomandazione del Consiglio UE del 10/03/2014 su un quadro di qualità sui tirocini.
- Regolamento (UE-EURATOM) del Consiglio del 2 dicembre 2013 n.1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
- Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001.
- POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 come modificata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)6273 del 21/09/2018.
- Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza".
- Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 e ss.mm.ii..
- D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'amministrazione digitale.
- Legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la Legge regionale n.40/1990 "Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa".
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.
- Regolamento (UE) n.679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali".
- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020.
- Vademecum per l'operatore del PO FSE 2014-2020, Versione 1.0, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 2559, Prot. n. 26844 del 12/06/2018.
- Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020 Versione 4.0 e del Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione Versione 3.0., approvato con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 3468, Prot. n. 33088 del 18/07/2018.
- L.R. n. 9/2016, del 17 maggio 2016, Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro.
- D.G.R. 45/7 del 14.11.2019, Disciplina dei tirocini di formazione ed orientamento. Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 34/7 del 3.7.2018. Approvazione nuove Linee guida.
- Regolamento approvato con Det. Dir. n. 1838/ASPAL del 09/10/2018. Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari di inserimenti e reinserimento lavorativo nell'ambito dei quali l'ASPAL svolge funzioni di Soggetto Promotore.



- D.G.R. n. 7/43 del 12/02/2019 e alla D.G.R. n. 58/45 del 27 novembre 2018. Programmazione POR FSE 2014-2020 nell'ambito della Programmazione Unitaria. Attribuzione risorse all'ASPAL. Asse 1. Tirocini destinati a disoccupati over 30. Euro 2,3 milioni.
- Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 26 Luglio 2016 n. 14751. Quesito. Lavoratori richiedenti protezione internazionale e asilo politico.
- D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (1). Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (1). Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della *legge 10 dicembre 2014, n. 183*.
- D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (1). Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della *legge 10 dicembre 2014, n. 183*.
- Legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii- Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- T.U. n. 81/2008 e s.m.i.– Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 23 dicembre 2015. D. Lgs. n. 150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni- Applicazione delle norme del Capo II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Presidenza del Consiglio dei Ministri- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano- Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, articolo 4 comma 15-quarter, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2018 n.26, articolo 4 comma 15-quarter
- Circolare ANPAL n.1 del 23 luglio 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di cittadinanza”.
- Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 8 del 18/04/2018.
- L. 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
- Circolare n. 43 del 20 marzo 2019 – Inps “Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di cittadinanza”.
- D.G.R. N. 36/57 del 12.09.2019 TVB Sardegna LavORO- Programmazione pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’occupabilità in Sardegna. Quadro finanziario e linee di indirizzo.
- D.G.R. n. 51/15 del 18.12.2019 “Rafforzamento dell’offerta integrata di politiche attive per il Lavoro finanziata dal POR FSE 2014/2020. Linee di indirizzo. L.R. 20/2019, art. 3 comma 5.
- D.G.R. n. 51/67 del 18.12.2019 “TVB Sardegna LavORO. Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’occupabilità in Sardegna di cui alla D.G.R. n. 36/57 del 12.9.2019. Modifica e aggiornamento del quadro finanziario”.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Il Direttore del Servizio Progetti
su Base Comunitaria e Regionale
Luca Spissu





Appendice 1 Classificazione delle forme giuridiche

Forme disciplinate dal diritto privato (Fonte ISTAT)

Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo

1.1.10 Imprenditore individuale agricolo

1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo

1.1.30 Libero professionista

1.1.40 Lavoratore autonomo

1.2 Società di persone

1.2.10 Società semplice

1.2.20 Società in nome collettivo

1.2.30 Società in accomandita semplice

1.2.40 Studio associato e società di professionisti

1.2.50 Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria

1.3 Società di capitali

1.3.10 Società per azioni

1.3.20 Società a responsabilità limitata

1.3.30 Società a responsabilità limitata con un unico socio

1.3.40 Società in accomandita per azioni

1.4 Società Cooperativa

1.4.10 Società cooperativa a mutualità prevalente

1.4.20 Società cooperativa diversa

1.4.30 Società cooperativa sociale

1.4.40 Società di mutua assicurazione

1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese

1.5.10 Consorzio di diritto privato

1.5.20 Società consortile

1.5.30 Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese

1.5.40 Gruppo europeo di interesse economico

1.6 Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi

1.6.10 Ente pubblico economico

1.6.20 Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000

1.6.30 Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001

1.7 Ente privato con personalità giuridica

1.7.10 Associazione riconosciuta



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- 1.7.20 Fondazione (esclusa fondazione bancaria)
- 1.7.30 Fondazione bancaria
- 1.7.40 Ente ecclesiastico
- 1.7.50 Società di mutuo soccorso
- 1.7.90 Altra forma di ente privato con personalità giuridica
- 1.8 Ente privato senza personalità giuridica
 - 1.8.10 Associazione non riconosciuta
 - 1.8.20 Comitato
 - 1.8.30 Condominio
 - 1.8.90 Altra forma di ente privato senza personalità giuridica
- 1.9 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Appendice 2.1 Numero di tirocini attivabili

Come previsto dal paragrafo 10 della D.G.R. 45/7 del 14.11.2019 e da Regolamento dell'ASPAL, il Soggetto Ospitante può attivare più tirocini contemporaneamente in proporzione alle sue dimensioni, nel rispetto dei limiti numerici di seguito indicati:

- unità operative in assenza di dipendenti o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato: 1 Tirocinante;
- unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato: non più di 2 Tirocinanti;
- unità operative da 21 o più dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato: un numero di tirocinanti nella misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è pari o superiore a 0,5 (ad es. fino a 24 dipendenti = 2 tirocinanti, da 25 a 34 dipendenti = 3 tirocinanti e così via) e fatto salvo quanto ulteriormente indicato di seguito.

Per il computo dei dipendenti a tempo determinato rilevanti ai fini del rispetto dei limiti numerici, si tiene conto esclusivamente di quelli per cui risulti la data di inizio del contratto anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio; i restanti rapporti di lavoro a tempo determinato non sono computabili.

Tali limiti devono essere considerati anche per la sede operativa presso cui il tirocinio deve essere attivato.

Sono esclusi dal computo dei limiti di cui sopra:

- i tirocini atipici e cioè quelli attivati ai sensi della D.G.R. n. 34/20 del 07.07.2015;
- i tirocini curriculari;
- i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) delle Linee Guida regionali.

Sempre nel rispetto dei limiti numerici sopra indicati il Soggetto Ospitante può attivare più tirocini per il medesimo profilo professionale.

Al fine di garantire un'adeguata proporzione tra i lavoratori qualificati e i tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con contratto di apprendistato non devono essere considerati nel calcolo della dimensione aziendale del Soggetto Ospitante.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Appendice 2.2 Premialità sul numero di tirocini attivabili

Per i Soggetti Ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, è possibile procedere all'attivazione di nuovi tirocini, anche oltre la quota di contingentamento del 10% sopra prevista, nell'ipotesi in cui si verifichi la seguente condizione:

- stipula di un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal Soggetto Ospitante), con uno o più tirocinanti il cui tirocinio sia stato attivato nei 24 mesi antecedenti alla data di assunzione sulla base del presente Avviso, del precedente Avviso 2017 e dei tirocini Regionali.

La deroga opera nei limiti sottoindicati:

- un tirocinio se il SO ha assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- due tirocini se il SO ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se il SO ha assunto nella medesima unità operativa/in qualsiasi unità operativa almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se il SO ha assunto nella medesima unità operativa/in qualsiasi unità operativa il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento per l'attivazione di ulteriori tirocini.